

COMANDO/UFFICIO (1)

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI **dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini** (ART. 350 C.P.P. INIZIATIVA P.G.)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ alle ore ____ in _____ presso _____ viene redatto il presente verbale.

VERBALIZZANTI

_____ appartenenti al Comando / Ufficio in intestazione

PARTE / PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

_____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via _____ n. _____, riconosciuto a mezzo _____ C.F. _____ P.I. _____.

EVENTUALE PERSONA INTERVENUTA

_____ nato il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____) in via _____ n. _____, riconosciuto a mezzo _____, in qualità di _____.

FATTO

I verbalizzanti, trovandosi nella necessità di assumere sommarie informazioni dalla parte meglio in rubrica generalizzata alle ore ____ odierne lo hanno invitato a nominare un difensore di fiducia⁽³⁾.

La persona sottoposta ad indagini viene resa edotta che:

nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;

al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo;

l'indagato ha comunque facoltà di:

- presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero;
- produrre documenti;
- avvalersi delle indagini difensive;
- depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore;
- chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

ha, inoltre, l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 nr.217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,

responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro*.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In caso, i limiti sono elevati a 1033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione.

L'ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.

* L'importo è aggiornato periodicamente a norma dell'art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il nominato ha indicato l'avv./viene nominato, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., difensore d'ufficio l'avv. _____ del foro di _____ con studio in _____ via _____ tel. _____.

Immediatamente i verbalizzanti hanno/non hanno avvisato il professionista a mezzo _____.

Il difensore, la cui presenza è obbligatoria, non è reperibile e pertanto ai sensi dell'art. 97 del c.p.p., i verbalizzanti hanno richiesto al Pubblico Ministero la nomina di un altro difensore d'ufficio: è stato indicato l'Avv. _____ del foro di _____

con studio in _____ via _____ n. _____ tel. _____.

Immediatamente i verbalizzanti hanno informato telefonicamente alle ore _____/ oppure _____ dell'avvenuta nomina, il legale, richiedendo nel contempo la sua presenza. Alle ore _____ odierne l'Avv. _____ è intervenuto e contestualmente ha avuto inizio il presente atto. I verbalizzanti hanno informato la parte che ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1 (obbligo di dichiarare le proprie generalità e quant'altro possa valere ad identificarlo), ma anche se non risponderà, il procedimento seguirà il suo corso.

DOMANDA: La parte è invitata a dichiarare le sue generalità e quant'altro può valere ad identificarla, e viene ammonita circa le conseguenze cui si espone in caso di rifiuto di dare le proprie generalità o le dà false (ai sensi dell'art. 349 c.p.p. commi 4, 5 e 6, e art. 651 c.p.).

RISPOSTA:

“

”.

DOMANDA: La parte è invitata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello Stato per le notificazioni ed avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

RISPOSTA:

“

”.

DOMANDA: ai sensi dell'art. 65 la Polizia Giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini, in forma chiara e precisa, il fatto che le è attribuito, rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivare pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. La persona è poi invitata ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa. (Successivamente saranno poste direttamente le domande).

La parte dichiara: “ _____ ”.

DOMANDA: “ _____ ”.

”.

RISPOSTA:“ _____”

Si dà atto che per l'adempimento dell'atto non sono stati utilizzati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità di ricordare o di valutare i fatti.

Il presente verbale, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, nonché dall'avvocato di fiducia (o di ufficio), termina alle ore _____ del giorno stesso⁽⁴⁾.

I VERBALIZZANTI

IL DIFENSORE

LA PARTE

(1) Inserire l'indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto

(2) Possono procedere i soli Ufficiali di P.G., eventualmente collaborati da Agenti. E' vietato, a coloro che intervengono agli atti, fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al P.M. (in questo caso alla P.G.) richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364 comma 7 c.p.p.). Deve darsi atto quando la parte, debitamente autorizzata, consulti appunti o documenti. MINORI: fermo restando quanto disposto dal c.p.p., l'Ordine Forense del luogo ove ha la sede il Tribunale per i minori predispone l'elenco dei difensori abilitati, competenti per territorio. L'assistenza anche affettiva e psicologica all'indagato minorenni è assicurata dai genitori o da altra persona idonea, indicata dal minore ed ammessa dall'autorità Giudiziaria che procede (art. 12 DPR 448/1988).in ogni caso è assicurata l'assistenza dei servizi minorili (art.6). Il magistrato, ove reputato utile, può procedere ad atti cui necessiti la presenza dei minori senza persone che devono assisterli.

(3) Prima di assumere le sommarie informazioni, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 comma 3 c.p.p.. Le informazioni sono assunte con la necessaria presenza del difensore, al quale l'UPG dà tempestivo avviso, rispettando, ove possibile, i termini e le formalità previsti per l'interrogatorio (art. 357 c.p.p.) e cioè notificando un biglietto di invito contenente gli elementi previsti per l'informazione di garanzia, almeno tre giorni prima alla parte e un giorno prima al difensore. Per ragioni d'urgenza (es. flagranza di reato) può prescindere dall'usare tali formalità. Sul luogo e nell'immediatezza del fatto, gli Ufficiali di P.G. possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. Di tale ultima attività è vietata ogni documentazione o utilizzazione (art. 350 comma 5 e 6 c.p.p.).

(4) copia del presente verbale non deve essere consegnata alla parte salvo il caso che l'A.G. consenta e il difensore dichiari di rinunciare al deposito (art. 366 c.p.p. e 118 norme di attuazione al c.p.p.). L'atto d'iniziativa deve essere depositato entro 3 giorni ai sensi dell'art 366 c.p.p.